

Storia Antica

Storia Antica

Storia Antica

STATUTO PER IL

CENTRO MEDITERRANEO DI STUDI E FORMAZIONE GIORGIO LA PIRA ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

PREAMBOLO

"[...] permettere ai popoli di tutto il mondo di ritrovarsi insieme per iniziare insieme e proseguire insieme la grande edificazione della nuova e fraterna casa degli uomini".

(G. La Pira, Inedito, Archivio Fondazione La Pira, Firenze)

"L'uomo mediterraneo, la civiltà mediterranea, la spiritualità e la cultura mediterranea, che nel corso dei secoli si sono radicate lungo le rive di questo grande lago di Tiberiade, hanno ancora oggi (e avranno ancora domani) una funzione permanente da svolgere per l'edificazione della storia nuova del mondo"

(Giorgio La Pira, Settimana di studi sull'uomo mediterraneo, Tunisi, 1968)

Il Centro Mediterraneo di Studi e Formazione è dedicato a Giorgio La Pira, nato a Pozzallo (RG), che il Centro intende rendere sede e luogo di riferimento delle proprie attività. Giorgio La Pira infatti - membro della Costituente e sindaco di Firenze (1951-1964), con la sua opera politica e culturale risulta ancora oggi infaticabile operatore di pace e promotore di unità tra i popoli. L'Associazione intende svolgere la sua azione sociale e culturale sul territorio nazionale ed internazionale, sintonizzandosi con gli ideali di umanità e di civiltà propri di Giorgio La Pira.

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CENTRO MEDITERRANEO DI STUDI E FORMAZIONE GIORGIO LA PIRA - APS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2

Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Modica (RG), Corso San Giorgio 31.
2. Con delibera dell'Organo di amministrazione potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera dell'Organo di amministrazione possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e della Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo; si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica ed apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa ed elettività delle cariche sociali, perseguimento degli interessi generali di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, sull'intero territorio nazionale ed internazionale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f) v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- g) w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante le seguenti **attività diverse e specifiche** (art. 6 del Codice del Terzo Settore) per promuovere l'organizzazione e la realizzazione di tutti quei servizi che possano contribuire all'accoglienza delle persone svantaggiate, delle minoranze e delle popolazioni immigrate anche attraverso la realizzazione di un servizio di orientamento e di formazione culturale per persone che si trovano in una situazione di disagio economico, sociale, familiare e in genere di vulnerabilità sociale;

- a) favorire il reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati senza alcuna distinzione di genere e di gruppi di appartenenza;
- b) promuovere, sia direttamente sia indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause dell'emarginazione sociale e la tutela dei diritti civili;
- c) promuovere la crescita delle competenze degli operatori e dei volontari che operano nell'ambito degli scopi che si prefigge l'Associazione;
- d) sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati e in particolare dei migranti;
- e) promuovere la cura e l'educazione della persona anche attraverso l'assistenza sanitaria realizzata gratuitamente da professionisti volontari e/o in collaborazione con altre organizzazioni specifiche.

- f) mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare coerenti iniziative a favore delle persone in situazione di difficoltà;
 - g) sensibilizzare l'opinione pubblica regionale e nazionale in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei migranti, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, l'organizzazione di dibattiti, corsi, conferenze culturali e di ricerca, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio sociale e dell'immigrazione, anche presso le scuole e in occasione di pubbliche manifestazioni;
 - h) sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti presenti nel territorio;
 - i) svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti no-profit che abbiano i medesimi fini istituzionali;
 - j) promuovere ogni altra azione ritenuta meritevole dai soci in relazione alle finalità espresse tra cui anche la raccolta di beni, attrezzature e ogni altro materiale utile al sostegno delle iniziative dell'Associazione;
 - k) svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione sui temi attinenti alle proprie finalità;
- 3.** L'Associazione può altresì svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, altre attività diverse, oltre a quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
- 4.** L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 5.** L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il

numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dall'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo settore e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, sulla base delle motivazioni dell'istante espresse nella domanda. I criteri di ammissione potranno essere indicati anche da apposito regolamento eventualmente approvato dall'assemblea dei soci, ove se ne ravvisi la necessità.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l'Organo di amministrazione deve, entro 90 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

1. Sono ammesse come associate le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale senza fini di lucro, e che abbiano motivazioni e curriculum coerenti con le finalità della Associazione.

2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,

l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno a norma del Codice del Terzo Settore.

4. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e possono partecipare alla vita associativa con diritti attivi e passivi solo dopo tre mesi dalla data di iscrizione nel libro degli associati.

5. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Direttivo.

6. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Gli associati rispondono in proprio per ogni atto realizzato in nome e per conto dell'associazione se non espressamente autorizzati dal Presidente, dal Direttivo o dall'Assemblea.

7. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Direttivo.

8. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

9. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Direttivo ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

10. Coloro che prestano attività di volontariato anche occasionale devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

11. La quota sociale, uguale tra tutti i soci, è intrasmissibile, non rimborsabile, non frazionabile e non rivalutabile.

Art. 7

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

1. Decesso;

2. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

3. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

4. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati, organo sovrano dell'associazione;
- b) il Direttivo;
- c) il Presidente, a cui è delegata la rappresentanza legale dell'ente e può essere rieletto per un massimo di due mandati;
- d) l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017
- e) il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a partire dai tre mesi successivi alla deliberazione di ammissione, e purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale versata precedentemente allo svolgimento dell'assemblea.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati, in ogni caso si applica l'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo se sussistano i requisiti;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Direttivo vorrà ad essa sottoporre. L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla normativa vigente ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio preventivo, ed ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal

ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, anche via e-mail a cui però l'associato dovrà rispondere di averne preso visione, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo il mezzo e le modalità per eventuali presenze tramite mezzi informatici e telematici, e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, da inserire in calce all'avviso di convocazione (art. 24 Codice del Terzo Settore).

5. La convocazione potrà prevedere l'intervento all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 11

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente (se nominato); in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente scegliendolo con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della seduta, dei presenti anche con deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

6. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

8. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12

Nomina e composizione del Direttivo

1. Il Direttivo è l'organo amministrativo/esecutivo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea degli Associati.

2. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per massimo tre mandati.

4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione, dandone comunicazione per la ratifica alla prima assemblea utile. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

6. Il Direttivo, su mandato dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.

7. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13

Convocazione e validità del Direttivo

1. Il Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare e le modalità per la partecipazione in remoto attraverso strumenti di videoconferenza.

3. Il Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della seduta.

5. Le riunioni del Direttivo possono svolgersi in modalità telematica.

6. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali facendone espressa e motivata richiesta che sarà sottoposta a valutazione dal Direttivo e che potrà essere rigettata. Al rigetto il socio potrà ricorrere chiedendo che si pronunci nel merito l'Assemblea dei Soci alla prima Assemblea utile.

Art. 14 **Attribuzioni del Direttivo**

1. Al Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente (facoltativo);
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario Generale e/o Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto

regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 **Il Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Direttivo.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16

Il Segretario Generale ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed/o il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato anche occasionalmente.
- d)

3. Al Segretario o/al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17

Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

Art. 19

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali che potranno essere anche di tipo informatico purché non modificabile:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, associati e non, e di quelli occasionali tenuto a cura del Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 90 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 20

Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a. quote associative;
- b. erogazioni liberali di associati e terzi;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g. rendite patrimoniali;
- h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
- j. Altre entrate ammissibili a norma di legge.

Art. 21

I beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili ammessi dalla normativa vigente. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23

Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.

117/2017 e delle relative norme e decreti di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti iscritti in bilancio e nel patrimonio dell'Associazione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 24

Bilancio sociale

Il bilancio sociale ove sussistano i requisiti per la sua redazione, è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 26

Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

I volontari, associati e non, che prestano attività di volontariato anche occasionalmente, sono obbligatoriamente assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, per tutte le attività connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 28

Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 29

Assicurazione dell'associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, per danni verso terzi o cose, dell'Associazione stessa.

Art. 30

Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 c. 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 31

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.